



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica
Servizio 6 - Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo
e segreteria del Consiglio regionale urbanistica (C.R.U.)
Tel. 091.7077297
Via Ugo La Malfa 169 – 90146 Palermo

Prot. n. 8657 del 18.05.2022

OGGETTO: Richiesta parere in ordine all'art.5 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e ss.mm.ii.

Al Comune di Altavilla Milicia
info@pec.altavillamilicia.eu

Al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
comunebarcellonapdg@postacert.it

Al Comune di Venetico
info@comunevenetico.me.it

Con riferimento al quesito posto da codesti Comuni, rispettivamente con note prot. 6564 del 08/04/2022, assunta al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica in data 11/04/2022 al n. 6328, prot. 16781 del 04/04/2022, assunta al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica in data 13/04/2022 al n. 6528, e prot. 4659 del 07/04/2022, assunta al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica in data 08/04/2022 al n. 6260, in merito alla richiesta di parere in oggetto, si rappresenta quanto segue.

La questione posta, di carattere generale, afferisce alla disposizione di cui all'art.5, comma 1, lett d) della legge regionale di cui all'oggetto, modificato con l'art. 2, comma 1 della legge regionale 18 marzo 2022, n.2, in cui, in riferimento alle opere di recupero volumetrico esistenti è stata inserita la dicitura "*alla data di entrata in vigore della presente legge*" non individuando, tuttavia, il momento storico di riferimento che, dalla lettura della norma, potrebbe coincidere con la data di entrata in vigore della legge regionale originaria 10 agosto 2016, n.16 oppure con la data di entrata in vigore dell'intervento modificativo della stessa, legge regionale 18 marzo 2022, n.2.

Occorre premettere che la modifica legislativa apportata con la sopra citata legge regionale n.2/2022, tende a superare l'impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri della legge regionale 6 agosto 2021, n.23 che aveva apportato modifiche al medesimo articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16. Il legislatore regionale con l'inserimento della predetta dicitura "*alla data di entrata in vigore della presente legge*" ha, pertanto, indicato il limite temporale di realizzazione delle opere di recupero volumetrico, di cui la prima stesura del medesimo articolo 6 con la citata legge regionale n.23/2021, risultava carente.

Al fine di affrontare l'argomento, questo Dipartimento ha ritenuto opportuno sottoporre la questione interpretativa all'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso B, Piano 3°, Stanza 32 - tel. 091. 7077297 PEC. dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: lunedì ore 9:00 - 13:00, mercoledì ore 15:00 - 17:00, venerdì ore 9:00 - 12:00

che con parere prot. n. 9988/50.11.2022 del 12/05/2022, pervenuto a questo Dipartimento in data 13/05/2022, ha fornito il proprio avviso.

L'Ufficio Legislativo e Legale ha chiarito che *“dall'excursus normativo compiuto emerge come l'intervento legislativo operato con la legge regionale n.2/2022 ha perseguito chiaramente l'obiettivo di circoscrivere temporalmente l'operatività della norma, nella parte qua, rispetto al testo modificato dalla legge regionale n.23/2021”*.

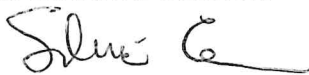
Pertanto, l'Ufficio Legislativo e Legale conclude che: *“Tali considerazioni, condurrebbero, sotto un profilo interpretativo- esegetico, a riconoscere alla disposizione legislativa in discussione, ovvero all'art.2 della legge regionale n.2/2022, una efficacia retroattiva “per legge” ovvero fin dall'entrata in vigore della legge regionale n.16/2016 (come disposto originariamente) e come suggerito in sede di controllo dal competente Ministero.*

Purtuttavia, secondo il principio “tempus regit actum”, l'esercizio di funzioni amministrative è ancorato al rispetto delle norme in vigore al momento dell'adozione dei singoli atti, il rispetto di tale parametro comporta che la norma retroattiva non può tradire l'affidamento del privato, specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali.

Ne discende che l'efficacia “retroattiva” può estendersi ai rapporti giuridici sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge interpretativa (periodo compre tra gli anni 2017/marzo 2022), purchè ancora pendenti ovvero non esauriti con provvedimenti definitivo.”

Ad ogni buon fine, si rammenta che il parere prot. n. 9988/50.11.2022 del 12/05/2022 sarà pubblicato nel sito dell'Ufficio Legislativo e Legale, trascorsi 90 gg dalla data di trasmissione dello stesso a questo Dipartimento.

Il Dirigente del Servizio
Arch. Silvia Casuccio



Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli



Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso B, Piano 3°, Stanza 32 - tel. 091. 7077297 PEC. dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: lunedì ore 9:00 - 13:00, mercoledì ore 15:00 - 17:00, venerdì ore 9:00 - 12:00